

TRIBUNALE DEL LAVORO DI RAGUSA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 409 C.P.C.

MOBILITA' PROFESSIONALE DOCENTI

Per la sig. BRUCCULERI SANTA ADRIANA C.F.BRCSTD70E61B429S, nata a Caltanissetta (CL) il 21.05.1970, elettivamente domiciliata in Agrigento presso e nello studio dell'Avv. Luigi Ventriglia (C.F.VNTLGU74T01G273N-tel.fax.0922556134), la quale è rappresentata ed difesa, tel.fax.0922-556134-Pec.luigiventriglia@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

Ministero della Pubblica Istruzione , domiciliato per la carica c/o Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

RESISTENTE

Ufficio scolastico regionale , in persona del rappresentante pro tempore , domiciliato per la carica in viale Fattori N.60 in Palermo

CONTRO

E tutti gli insegnanti di scuola primaria - tipo di posto comune - partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno della provincia di Agrigento.

per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere assegnata, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, su sede definitiva in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento (Sicilia Ambito 001) anche in



soprannumero- scuola primaria- posto comune sulla base delle preferenze espresse e del punteggio.

previo annullamento e/ o disapplicazione

del provvedimento del MIUR, trasmesso via mail in data 24 agosto 2016 con il quale è stato comunicato il trasferimento e del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali negli ambiti ricompresi nella provincia di Agrigento del personale docente per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

PREMESSO CHE

Che la ricorrente è una docente che è stata assunta prima dell'anno scolastico 2014/2015, presso l'istituto Campi di Bisenzio A Firenze (FI) .
Che la ricorrente successivamente è stata trasferita nella scuola "Leonardo Sciascia" di Ragusa, ed attualmente in servizio presso lo stesso Istituto .

Che la ricorrente ha presentato domanda di mobilità' nell'anno 2016/2017 , chiedendo il trasferimento per la scuola primaria nella provincia di Agrigento, con un **punteggio di 97 punti**, non ottenendo il trasferimento richiesto .

Che la ricorrente ha presentato domanda di mobilità' nell'anno 2016/2017, ed anche negli anni successivi sino al 2021/2022, chiedendo il trasferimento per la scuola primaria , per i docenti assunti entro il 2014-2015 e anche negli anni successivi non ottenendo il movimento richiesto.



Che la ricorrente nell'anno in cui ha fatto la domanda di mobilità 2016-2017 , aveva un punteggio di 97 punti, punteggio superiore rispetto a chi ha avuto il trasferimento ad Agrigento nella scuola primaria nell'anno scolastico 2016-17, (v. bollettino del 29.07.2016 - allegato PANARISI LUANA p.31, TONA CALOGERA p.0, NOBILE VALERIA P.22, e tanti altri docenti che hanno avuto il trasferimento nella provincia di Agrigento nella scuola primaria con un punteggio inferiore.

Come già detto nell'anno indicato erano disponibili i posti per la mobilità richiesta per chi era di ruolo già dall'anno 2014/2015 ed aveva fatto domanda di mobilità nell'anno 2016/2017;

Che dal bollettino del 29.07.2016 che si allega al presente ricorso si evince che molti docenti con un punteggio più basso hanno ottenuto la movimentazione e il trasferimento nella scuola primaria nell'ambito della provincia di Agrigento , nell'anno 2016-2017.

Ebbene vi sono numerosi Tribunali di Italia che si sono pronunciati su questa materia ed hanno enunciato il seguente principio:

“Deve anzitutto ritenersi censurabile la scelta della contrattazione collettiva di accordare preferenza, nella procedura di mobilità, agli idonei della graduatoria di merito del concorso del 2012, partecipanti alla fase B3 della mobilità ancorché assunti nella medesima fase C del piano straordinario di immissioni in ruolo. Giova richiamare, al riguardo, le motivazioni sottese ad alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, formatasi in materia (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 1561/2018 del 10 aprile 2018; Tribunale di Roma, sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3



febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), che hanno evidenziato l'assenza di riferimento alcuno, nella legge n. 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal C.C.N.I. per la mobilità del personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 e dalla O.M. n. 241/2016 in fase di mobilità, rilevando, altresì, i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e di quella regolamentare in sede di disciplina delle procedure di cui trattasi.

Il C.C.N.I. menzionato e l'O.M. n. 241/2016 introducono, invero, una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, che non può ritenersi fondata sulla legge n. 107/2015.

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente, infatti, agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (art. 6 C.C.N.I. mobilità), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Il menzionato art. 6 del C.C.N.I., in riferimento alla fase B della mobilità, dispone, infatti, che "Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ...", laddove i docenti assunti "...nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... parteciperanno a mobilità territoriale" nella fase C, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Seppure la legge n. 107/2015 ha espresso una preferenza, in sede di



procedure per l'assunzione in ruolo, in favore degli idonei del concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), presumibilmente in considerazione della mancanza di possibilità, per molti di tali soggetti, di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. n. 297/1994, ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge), un'analogia preferenza non appare dalla legge accordata rispetto al momento, successivo all'assunzione, della mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria di cui trattasi, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012, ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera a) della medesima legge. Recita, infatti, tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno



scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo.

Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe di sistema al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.

Neppure può ritenersi che il mero riferimento, contenuto nel citato comma 108, alla possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 di partecipare alla mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti assunti da GAE (senza



riferimento, invece, ai posti assegnati agli idonei del concorso del 2012 nel medesimo anno), possa legittimare il suddetto accantonamento di posti in favore di tale ultima categoria di docenti, in quanto anche per questi ultimi l'assegnazione di sede per l'anno scolastico 2015/2016 doveva considerarsi provvisoria, giusta il disposto del comma 73 della medesima legge n. 107/2015, a norma del quale "Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017".

Inoltre, in fase di mobilità, una riserva in favore degli idonei del concorso del 2012 risulterebbe irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa dei soggetti interessati, nonché priva di giustificazioni, sul piano del merito (molti degli iscritti alle GAE sono, infatti, soggetti pure risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami ed hanno acquisito notevole esperienza di docenza pratica in virtù di numerosi incarichi di supplenza).

Per quanto osservato, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e va affermato, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto della ricorrente di ottenere l'assegnazione di una sede di titolarità sulla base del criterio del punteggio, prioritariamente nella provincia di Agrigento secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, omezzo ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra premesso , la ricorrente, per come sopra



rappresentata, domiciliata e difesa,

CHIEDE

**Al Tribunale del Lavoro di RAGUSA , di fissare udienza pubblica
per la trattazione del presente ricorso;**

A) Che il Tribunale del Lavoro di RAGUSA, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare il Ministero della Pubblica Istruzione resistente a disporre il *trasferimento della ricorrente sul posto disponibile per la classe di concorso posto comune , scuola primaria* , con assegnazione nella provincia di AGRIGENTO (ambito 001) , secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilita' dell'anno 2016-2017, **secondo il criterio del punteggio** e dichiarare illegittimo ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, e per l'effetto disporre il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017 , o da quella che il Giudice riterra' opportuno secondo giustizia , con conseguente condanna dell'Amministrazione ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto;

salvo ogni altro diritto di causa;

con vittoria di spese ;

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato;

Agrigento li 17.07.2021

Avv. Luigi Ventriglia

